Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 26 maggio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 aprile 1964, n. **307.**

Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è concessa una indennità una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilità.

La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

Art. 2.

L'indennità una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1° gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963.

Ai predetti titolari, l'indennità spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.

Art. 3.

Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità una volta tanto negli importi contemplati agli articoli 1 e 2 è ripartita per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite per la pensione, rispettivamente, al 31 dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 aprile 1964, n. 308.

Modifica dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n. 921 recante norme sui sussidi a favore dei lebbrosi e dei loro familiari a carico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1963 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 6 luglio 1962, n. 921, a favore degli infermi affetti da lebbra e dei loro familiari a carico, è stabilito in:

lire 500 giornaliere per i lebbrosi ricoverati;

lire 1000 giornaliere per i lebbrosi assistiti a domicilio;

lire 500 giornaliere per ogni familiare a carico.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 100 milioni, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 aprile 1964, n. 309.

Estensione della competenza delle Sezioni autonome del Genio civile di Avezzano, Cassino, Isernia e Rimini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La competenza delle Sezioni autonome del Genio civile di Avezzano, Cassino, Isernia e Rimini è estesa a tutti i servizi di competenza degli Uffici del genio civile, fatta eccezione del servizio relativo alle acque pubbliche.

Le circoscrizioni territoriali delle predette Sezioni autonome possono essere variate con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 aprile 1964, n. 310.

Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' affidato ad una Commissione l'incarico di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1) revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche) nonchè delle strutture e degli ordinamenti amministrativi e contabili;

2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze;

3) adeguamento dei mezzi finanziari.

Art. 2.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, sarà composta di 27 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. I componenti della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento, dallo stesso designati, e di 11 esperti.

La Commissione potrà avvalersi anche della collaborazione di altri esperti, nonchè di funzionari dell'Amministrazione statale e di rappresentanti di Enti pubblici e di Associazioni di categoria.

Il presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio dei Ministri fra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

Art. 3.

La Commissione, di cui all'articolo precedente, riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina.

Entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il Governo presenterà al Parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterrà necessari, proposti dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

All'onere di lire 100 milioni, previsto per il funzionamento della Commissione di cui alla presente legge, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi carattere penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 8 maggio 1964, n. 311.

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento della somma di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero della agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, direttamente o per concessione, a studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, a reintegrazione del fondo patrimoniale dell'Ente stesso, che resta fissato nella misura stabilita dall'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, computandosi le successive integrazioni, di cui all'articolo 6, lettera *a*), della legge 9 luglio 1957, n. 600, e all'articolo 1, lettera *a*), della legge 9 febbraio 1963, n. 122, come contributi statali nelle spese di funzionamento.

Per l'esercizio 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente indicato nel comma precedente, a titolo di contributo per le spese di funzionamento.

Art. 4.

All'onere di lire 15 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e, per lire 3 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1964

SEGNI

MORO — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 maggio 1964, n. 312.

Proroga della sospensione delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « 24 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni) sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato del rimorchiatore « 24 », di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1911, e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla rimessa in efficienza dell'unità stessa, come da verbale n. 2805, in data 11 febbraio 1964, del Consiglio superiore delle forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimorchiatore « 24 », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 1964.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1964

SEGNI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1964
Registro n. 25 Difesa-Marina, foglio n. 193

(4368)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964.

Accettazione di dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile successivo, registro n. 5 Finanze, foglio n. 384, con il quale il rag. Giacomo Boggiano venne nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei cont il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 237, con il quale lo stesso rag. Giacomo Boggiano venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 19 dicembre 1963 con la quale il predetto rag. Giacomo Boggiano ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Decreta:

A decorrere dal 19 dicembre 1963, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Giacomo Boggiano dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1964
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 333. — VENTURA SIGNORETTI

(4361)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1964.

Trasferimento di un immobile dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 16 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1960;

Visto il verbale in data 1° aprile 1960, col quale lo Ufficio del genio civile di Bolzano ha consegnato all'A.N.A.S. - Compartimento regionale di Bolzano, il tronco di strada ex militare da Plan al Passo Sella (confine provinciale);

Ritenuto non necessario mantenere la destinazione a casa cantoniera dell'immobile costruito a tale scopo nelle adiacenze della predetta strada ex militare, sito in comune censuario di Selva (Bolzano) identificata in partita tavolare 528/5, con particella edificiale 714;

Considerato che il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione, su conforme richiesta del Ministero dei lavori pubblici, di destinare l'immobile suddetto a sede di osservatorio idrometeorologico;

Visto l'art. 829 del Codice civile;

Decreta:

L'immobile sopraindicato è trasferito al patrimonio dello Stato, per essere destinato in uso all'Amministrazione dei lavori pubblici, quale osservatorio idrometeorologico.

Roma, addì 27 gennaio 1964

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

p. *Il Ministro per le finanze*
BENSI

(4329)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1964.

Esercizio della pesca a strascico.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il regio decreto 26 settembre 1912, n. 1107, concernente la pesca con battelli a propulsione meccanica;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 1° settembre 1934, concernente la disciplina della pesca a strascico esercitata con battelli a propulsione meccanica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, concernente il decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Considerato che l'esercizio della pesca a strascico a distanza ravvicinata dalla costa può danneggiare, in misura notevole, l'ittiofauna esistente nei bassi fondali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - 1° settembre 1934 - possono essere derogate solo previo parere del Laboratorio centrale di idrobiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1964

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(4326)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Vercelli ed Alessandria con la denominazione di Strada statale n. 455 « di Pontestura ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 128 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » in Vercelli-Trino - innesto presso il ponte sul torrente Stura sulla strada Val Cerrina della lunghezza di km. 33 + 200;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » in Vercelli-Trino - innesto presso il ponte sul torrente Stura sulla strada Val Cerrina della lunghezza di km. 33+200 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 455 « di Pontestura ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 338

(4203)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1964.

Misura della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1964-1965, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, istitutivi della indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 4829 di protocollo, dell'11 febbraio 1964, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per l'anno 1963, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 127,34, con un aumento, quindi, del 27,34 %;

Considerata la necessità di determinare le misure della indennità integrativa speciale per l'esercizio finanziario 1964-65, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 27 % ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324;

Decreta:

Per il periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 10.800 per il personale statale in attività di servizio e di lire 8.640 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1964
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 196. — VENTURA SIGNORETTI

(4418)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del vecchio nucleo abitato del comune di Gandino (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del vecchio nucleo abitato del comune di Gandino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Gandino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha interesse pubblico perchè, costituita da un importante agglomerato urbano di altissima importanza ambientale nel quale si inseriscono notevoli giardini privati, mentre, attorno al vecchio nucleo, si estendono, con suggestivo effetto, degradanti praterie e le alte montagne circostanti fanno da scorcio alle piazze ed ai fondali delle vie, forma un caratteristico quadro naturale nonchè un complesso di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona del vecchio nucleo abitato nel comune di Gandino, così delimitata: via Cesare Battisti, via Matteotti, parte di via del Negro, via Resendenza, via per Peia Sassa, parte della via Opifici, mapp. 810, via Ghirardelli, parte della via Morti delle Baracche, via Cimitero Vecchio; mappali 1064, 1063, 3981, 3985, 684, via per Cirano, via Sentiero Lungo, via XX Settembre, via Ponticello, via per Barzizza, via Ca' dell'Agro, via Portone Fosco, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Gandino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 maggio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 6 - Adunanza del 5 novembre 1962

(*Omissis*).

GANDINO - Vincolo paesistico del vecchio nucleo abitato.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato che Gandino presenta un importante agglomerato urbano di altissimo valore ambientale, costituito da celebri monumenti fra cui la Basilica col suo svettante campanile, il palazzo Giovannelli, molte chiese e tipiche case con loggiati, il tutto svolgentesi lungo le vie e le piazze arricchite di porticati, fontane ed altri elementi;

Constatato che importanti giardini privati si inseriscono nel tessuto urbano e che attorno al vecchio nucleo si estendono, con suggestivo effetto, degradanti praterie, tanto da formare un quadro di particolare interesse panoramico;

Considerato che sia le piazze del paese che i fondali delle vie sono caratterizzati da bellissimi scorci sulle alte montagne che circondano la cosiddetta val Gandino;

Ritenuto che tale complesso sia da tutelare affinchè non venga pregiudicato da indiscriminate costruzioni;

Decreta:

all'unanimità, l'applicazione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul territorio del comune di Gandino, così delimitato:

via Cesare Battisti, via Matteotti, parte di viva del Negro, via Resendenza, via per Peia Bassa, parte della via Opifici, mappale 810, via Ghirardelli, parte della via Morti delle Baracche, via Cimitero Vecchio; mappali 1964, 1963, 3981, 3985, 684, via per Cirano, via Sentiero Lungo, via XX Settembre, via Ponticello, via per Barsizza, via Cà dell'Agro, via Portone Fosco.

(*Omissis*).

COMUNE DI GANDINO
(Bergamo)

La presente deliberazione con allegata la relativa pianta planimetrica è stata pubblicata a questo albo comunale ininterrottamente per mesi tre dal 19 marzo al 18 giugno senza opposizioni.

Gandino, addì 20 giugno 1963

Il Sindaco

Il Segretario comunale

(4367)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Corte Alta nel comune di Fossombrone (Pesaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Corte Alta nel comune di Fossombrone;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fossombrone;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'ing. Getulio Emanuelli, dal sig. Umberto Chiappini, dal signor Gino Chiappini, dagli eredi Geremia Profili e da alcuni proprietari di Fossombrone;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una collina verde sovrastante la città comprendente costruzioni dell'antico abitato e coronata alla sommità da insigni monumenti quali la Rocca Malatestiana, il Palazzo Ducale, la Corte Alta e tratti della vecchia cinta muraria, contiene punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia vista panoramica della vallata del Metauro dal Furlo al mare Adriatico, formando inoltre di per sè un interessante e caratteristico quadro naturale godibile dalla sottostante strada nazionale Flaminia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fossombrone denominata località Corte Alta, così delimitata: via Trento, viale Trieste, via provinciale delle Cesane, incrocio S. Aldebrando, zona della Rocca Malatestiana sino alle Mura castellane, lato ovest, dette Mura sino al vicolo del Fosso, dal vicolo del Fosso lungo via Manganella Bassa, via Zandri, Palazzo Ducale, via Lavinia Feltria della Rovere, via Trento, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Fossombrone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 maggio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 22

L'anno 1962, addì trenta aprile, appositamente convocata dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche presso la sede dell'Amministrazione comunale di Fossombrone si è riunita alle ore 11 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

1) FOSSOMBRONE - Zona panoramica della Corte Alta;

2) FOSSOMBRONE - Villa Carloni ed altri nuclei di verde nella città;

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Della Chiara Alcibiade, presidente;

Giustini dott. Carlo, rappresentante della Soprintendenza ai monumenti delle Marche;

Benoffi rag. Renato, direttore dell'Ente provinciale del turismo di Pesaro;

Conti Alfredo, sindaco del comune di Fossombrone;

Del Vedovo Giuseppe, rappresentante dell'Associazione industriali.

Sono assenti i signori:

Mariotti ing. Carlo, rappresentante dell'Associazione agricoltori;

Guidi arch. Gastone, rappresentante dell'Ordine degli architetti.

Funge da segretario il dott. Sertori Athos dell'Amministrazione provinciale di Pesaro.

Il presidente della Commissione, constatata la validità della riunione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, apre la discussione sull'argomento n. 1) dell'ordine del giorno.

Il rappresentante della Soprintendenza riferisce ai presenti la situazione della pratica relativa alla costruzione di un capanno in via Verzierz, per cui è stato richiesto l'intervento del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 8 della legge 1497 per ordinare la sospensione di lavori ritenuti pregiudizievoli all'interesse paesistico della località.

La Commissione, sentita anche la relazione del sindaco che conferma il carattere abusivo della costruzione del capanno, preso atto che anche la costruzione addossata al capanno sovrastante la strada risulterebbe modificata e sopraelevata senza licenze edilizie negli anni 1956-57 riconosce la necessità di adottare provvedimenti per liberare la visuale panoramica dall'ingombro che attualmente si è venuto a creare.

Trattasi infatti di una località del massimo interesse paesistico in quanto è costituita da una collina verde sovrastante la città di Fossombrone, comprendente costruzioni dell'antico abitato e coronata alla sommità da insigni monumenti quali la Rocca Malatestiana, il Palazzo Ducale, Corte Alta e tratti dell'antica cinta muraria.

Inoltre comprende punti di vista e belvederi pubblici dai quali si gode l'ampia vista panoramica, di notevole bellezza, della vallata del Metauro, dal Furlo al mare Adriatico.

Infine la zona stessa costituisce un interessante e caratteristico quadro panoramico, godibile dalla sottostante strada nazionale Flaminia.

Per questi motivi la Commissione, previo sopraluogo, alla unanimità e con il parere favorevole del sindaco.

Delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Fossombrone, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona così delimitata: via Trento, viale Trieste, via provinciale delle Cesane, incrocio S. Aldebrando, zona della Rocca Malatestiana sino alle Mura castellane, lato ovest, dette Mura sino al vicolo del Fosso, dal vicolo del Fosso lungo via Manganella Bassa, via Zandri, Palazzo Ducale, via Lavinia Feltria della Rovere, via Trento.

2) *Fossombrone*: Villa Carloni ed altri nuclei di verde nella città.

La Commissione, vista sul posto la consistenza del parco della villa Carloni, sita nel centro del perimetro urbano di Fossombrone costituito da notevolissime piante di alto fusto, delibera, all'unanimità, di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Fossombrone, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parco della villa predetta, sia per l'importanza della flora che la costituisce, sia perchè trattasi di un nucleo di verde nel centro abitato.

3) Varie.

Il presidente riferisce che è stato già presentato al comune di Pesaro il progetto per la costruzione della nuova sede della Banca d'Italia nella zona compresa fra via Rossini e via Marsala, già proposta per il vincolo della Commissione nella precedente riunione, per la presenza di tre pini d'alto fusto.

La Commissione, concordando con il pensiero del presidente, esprime il voto che la Soprintendenza prenda in esame detto progetto raccomandando la conservazione di una zona di verde, ove attualmente sono radicati i pini, con la sostituzione di piante alberate a giardino.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: A. DELLA CHIARA

Il segretario: Athos SARTORI

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1964.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 19 giugno 1958.

Roma, addì 12 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4327)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1964.

Approvazione di una opzione a scadenza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale Mutua di Assicurazioni » con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Società « Reale Mutua di Assicurazioni », con sede in Torino:

opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, in una rendita su due teste, parzialmente riversibile da applicare alle forme di tipo misto.

Roma, addì 12 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4332)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1964.

Classificazione tra le provinciali di nove strade in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1960, numero 13423/17467, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Siena e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Buonconvento-Monte Oliveto Maggiore-Chiusure	km.	9+500
2) dei Rovisci: da Acquaviva di Montepulciano alla stazione Ferrovie dello Stato di Montepulciano	»	3+382
3) bivio di strada (S. P. S. Gimignano-Certaldo) al confine con la provincia di Pisa presso Camporbiano	»	11+000
4) via di Fontana: dalla Strada statale n. 2 presso Staggia Senese alla strada provinciale Siena-Volterra, in località « Belvedere »	»	2+200
5) Pietrafitta-Petroio-Madonnino dei Monti	»	11+500
6) Villa a Radda-Badia di Montemuro	»	9+000
7) San Gusmè-Linari-Nusenna-confine con la provincia di Arezzo	»	18+000
8) Ponte S. Giulia-Abbadia a Isola-Pian del Casone	»	6+670
9) Di Pieve a Salti: da Buonconvento al confine col comune di San Giovanni d'Asso	»	11+000
In totale	km.	82+252

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le nove strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1964, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 443.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4349)

Autorizzazione al comune di Curiglia con Monteviasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1964, il comune di Curiglia con Monteviasco (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.615.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4337)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « G. Mazzini » di La Spezia ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto della provincia di La Spezia numero 5312 del 5 marzo 1964, il preside dell'Istituto magistrale statale « Mazzini » di La Spezia in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dai parenti, colleghi, alunni ed amici dell'intestatario la donazione della somma di lire 750.000, per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Ispettore scolastico Carlo Capirossi ».

(4369)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nel bollettino estrazione del 16 marzo 1964, n. 14, pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1964, alla pagina 3: Titoli di L. 50.000, quarta colonna, terza riga, il numero: « 52771 » del titolo che comprende l'obbligazione premiata numero 5321923, viene rettificato in: « 52780 ».

(4412)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 25 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,85	624,90	624,88	624,85	624,95	624,88	624,95	624,95	624,90
$ Can.	578,24	578,15	578,20	578,20	577 —	578,30	578,24	578,25	578,35	578,15
Fr. Sv.	144,82	144,80	144,825	144,817	144,80	144,83	144,8125	144,80	144,83	144.82
Kr. D.	90,49	90,50	90,51	90,50	90,45	90,53	90,505	90,52	90,53	90,50
Kr. N.	87,44	87,44	87,435	87,44	87,45	87,43	87,43	87,45	87,43	87,42
Kr. Sv.	121,63	121,59	121,64	121,62	121,70	121,64	121,61	121,65	121,64	121,63
Fol.	173.05	173,10	173,12	173,115	173 —	173,06	173,105	173,05	173.06	173,05
Fr. B.	12,56	12,556	12,555	12,5575	12,55	12.55	12,557	12,55	12,55	12,553
Franco francese	127,54	127,52	127,535	127,5275	127,50	127,53	127,5275	127,54	127,54	127,52
Lst	1749,56	1749,30	1749,70	1749,425	1749,25	1749,60	1749,40	1749,60	1749,67	1749,40
Dm. occ.	157,26	157,21	157,24	157,2175	157,15	157,25	157,215	157,25	157,25	157,24
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,21	24,15	24,20	24,207	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,82	21,82	21,81

Media dei titoli del 25 maggio 1964

Titolo		Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,075	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,75
Redimibile 3,50 % 1934	98,75	Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,35	Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,175	Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,55	Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,525	Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,55	B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,95

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 maggio 1964

Valuta		Valuta	
1 Dollaro USA	624,88	1 Franco belga	12,557
1 Dollaro canadese	578,22	1 Franco francese	127,527
1 Franco svizzero	144,815	1 Lira sterlina	1749,412
1 Corona danese	90,502	1 Marco germanico	157,216
1 Corona norvegese	87,435	1 Scellino austriaco	24,208
1 Corona svedese	121,615	1 Escudo Port.	21,815
1 Fiorino olandese	173,11		

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crucoli (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 877 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta BERLINGIERI Anselmo fu Annibale e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 6.957.309 (lire seimilioninovecentocinquantasettemilatrecentonove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 2.235.000 già liquidato con decreto ministeriale 29 maggio 1959, n. 5865/3769 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 18 luglio 1959).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha	Lire		Lire
22	—	39	Pascolo cespugliato . . .	I	2.35.80	165,06	450	74.277
		40	Seminativo	III	68.64.90	9.610,86	350	3.363.801
		135	Id.	II	14.93.10	3.434,13	320	1.098.922
30	—	1	Id.	III	41.69.10	5.836,74	350	2.042.859
		2	Pascolo cespugliato . . .	I	1.85.40	129,78	450	58.401
		3	Seminativo	IV	11.98.30	898,73	355	319.049
			TOTALI . .		141.46.60	20.075,30		6.957.309

(4258)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 2624 del 28 aprile 1964, il dott. Amerigo Bottai è stato nominato commissario governativo dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi (EDILMARE), Società cooperativa a r. l., per la durata di mesi sei, in sostituzione dell'ing. dott. Paolo Bertagnoli, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

(4352)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1964 registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1964 registro numero 355, foglio n. 158, viene respinto il ricorso straordinario presentato dal direttore di Sezione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a riposo, dott. Avenia Calogero, avverso il decreto ministeriale 17 ottobre 1962, n. 20967, concernente il collocamento a riposo del predetto funzionario.

(4377)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma straniera

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 luglio 1936, n. 2882/R/Gab., con cui al sig. Lanznaster Giuseppe, nato a Bolzano il 23 aprile 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Lanzanasto;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 14 febbraio 1964 dal predetto, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 luglio 1936, numero 2882/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla suindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Lanazanasto Giusepe, nato a Bolzano il 23 aprile 1898 e residente a Merano viene ripristinato nella forma tedesca di Lanznaster.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 maggio 1964

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(4351)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra:

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti all'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'ispirante nell'albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a*):

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) Gli impiegati di ruolo e quello dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante in bollo.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a*) e del certificato di cui alla lettera *b*) o *c*).

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, partigiano ed ogni altro titolo militare debbono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare dal certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti debbono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati delle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono altresì prese in considerazione le domande prive della firma autenticata e non corredate dai documenti di cui all'art. 2.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso pre gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

Gli esami avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1964, alle ore 9.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario ,il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice. da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica *10 gennaio 1957, n. 3.*

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia. di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.440.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 9 aprile 1964

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 325

(4347)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a settantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti o radiotecnici rilasciato dalla sezione industriale di un Istituto tecnico governativo o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Limite di età.

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessante la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in

applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale degli affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopoil termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale degli affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'articolo 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dellart. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'inva-

lido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militare (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6.

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno altresì attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubbblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui, alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guera, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia a da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruoli dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura

del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare:

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Principi fondamentali di economia politica e di diritto commerciale con particolare riferimento alla produzione industriale.

Criteri per la determinazione dei costi di produzione negli stabilimenti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed imposta erariale di consumo.

Parte seconda:

Nozioni di meccanica dei solidi, dei liquidi, dei gas.

Nozioni di termologia, di termodinamica, di elettrotecnica.

Nozioni sui motori termici, idraulici, elettrici, sui generatori a vapore.

Nozioni sulle centrali elettriche, sugli impianti di trasformazione, sulle linee di trasporto dell'energia elettrica e sulle misure elettriche.

Parte terza

Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di fabbricazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di prodotti soggetti ad imposta erariale di consumo.

Nozioni legislative sulla imposta di fabbricazione e sulle imposte erariali di consumo.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di traduzione o dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Art. 12.

Prova orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei voti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamnto dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica

con stipendio superiore à quello spettantte nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1964
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 187

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a. . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (Provincia di . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a settantacinque posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . . .

. . . . . . lì . . . . 19 . .

Firma: . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3644)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio nei ruoli degli insegnanti di arte applicata delle Scuole d'arte relativo a posti disponibili al 1° ottobre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio nelle Scuole statali d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1963.

Detti concorsi sono per esami e per titoli ai fini del passaggio anticipato alla terza classe di stipendio e riguardano i seguenti gruppi di materie:

Materie o gruppi di materie	Ruoli di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1. Decorazione plastica - Scultura decorativa - Marmo e pietra - Formatura e stucco	Scuole d'arte	1
2. Decorazione ceramica - Ceramica e terracotta - Foggiatura al tornio - Formatura e stampatura - Cottura	Id.	3
3. Arte dei metalli - Ferro battuto - Sbalzo e cesello - Oreficeria - Smalto su metalli	Id.	4
4. Arte del legno - Falegnameria - Ebanisteria - Intaglio Intarsio	Id.	4
5. Merletto - Ricamo . . .	Id.	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1963, appartengono al ruolo organico degli insegnanti di materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso, e che alla stessa data, sono in possesso dei

requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) hanno riportato negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione - Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, *piazzale Luigi Sturzo*, 23 EUR Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1963;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1963 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1963.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate negli anni scolastici 1960-61, 1961-62 e 1962-63, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1963 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93; e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.

Prove d'esame

La prova pratica, per gli insegnanti d'arte applicata, riguarda le materie di insegnamento d'arte applicata negli istituti d'arte e relativi processi tecnici e didattici, in rapporto al carattere ed alla funzione dei detti istituti, nel quadro della cultura figurativa e della produzione artistica industriale.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale ed artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in Istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonché dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore

ad «ottimo» nonché le prestazioni date alla Scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni titolo che valga ad attestare la attiva partecipazione del concorrente alla vita della Scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di sui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria purché di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga al attestare l'attività culturale ed artistica del concorrente.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1963.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esami - Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove pratiche, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo, sarà stabilito con successivo decreto, che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione del giorno fissato per la prova almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in un altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della Commissione.

Prima della prova il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte:

da un direttore titolare di istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari in istituti o scuole d'arte.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che nella prova abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti nella prova d'esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova di esame, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settemre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1964
Registro n. 31, *foglio n.* 31

(3929)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso per titoli per il trasferimento a posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 26 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 agosto successivo, con il quale è stato indetto il concorso cumulativo per titoli per trasferimento a segreterie vacanti nei Comuni della classe terza;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 16 aprile successivo, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno dei candidati ha concorso e tenuto conto, altresì, della rinunzia di alcuni candidati;

Visto l'art. 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottonotati candidati, vincitori del concorso cumulativo per titoli per trasferimento a segreterie vacanti nei Comuni della classe terza, sono assegnati, a decorrere dal 18 maggio 1964, alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Cappiello dott. Attilio: Atripalda (Avellino);
2) Carucci Domenico: Manduria (Taranto);
3) Specchio dott. Franco: Minervino Murge (Bari);
4) Genovese dott. Stanislao: Mondragone (Caserta);
5) Lebuis dott. Assuero: Cantù (Como);
6) Campese dott. Dario: Bordighera (Imperia);
7) Facondi Giovanni: Conversano (Bari);
8) Albano dott. Benedetto: Quartu Sant'Elena (Cagliari);
9) Salvo dott. Antonino: Sant'Agata di Militello (Messina;
10) Barcia dott. Carmelo: Urbino (Pesaro);
11) Nuzzi dott. Saverio: San Ferdinando di Puglia (Foggia);
12) Iannelli Andrea: Chivasso (Torino);

13) Colonna Giovanni: Porretta Terme (Bologna);
14) Vannocchi Gregorio: Todi (Perugia);
15) Carta Giovan Battista: Oristano (Cagliari);
16) Maroncelli dott. Giulio: Fossombrone (Pesaro);
17) Scalia dott. Benedetto: Augusta (Siracusa);
18) Mistrangelo dott. Pio: Fossano (Cuneo);
19) Franzoni Ferrante: Treviglio (Bergamo);
20) Cerruti dott. Carlo: Limbiate (Milano);
21) Triolo Filippo: Noto (Siracusa);
22) Lovera Ambrogio: Carmagnola (Torino);
23) Venitucci Isidoro: Seravezza (Lucca);
24) Romano dott. Pasquale: Castellanza (Varese);
25) Atenasio Antonino: Narni (Terni);
26) Mele Raffaele: Noicattaro (Bari);
27) Oberto Pietro: San Cataldo (Caltanissetta);
28) Casazza Egidio: Meda (Milano);
29) Vetta dott. Pasquale: Terzigno (Napoli);
30) Mendillo dott. Alfredo: Sezze (Latina);
31) Ioli dott. Giovanni: Seveso (Milano);
32) Cozza Michele: Vibo Valentia (Catanzaro);
33) Misantoni Domenico: Montepulciano (Siena);
34) Russo Luigi: Erba (Como);
35) Privitera Alfio: Cerro Maggiore (Milano);
36) Sacco Palmino: Amantea (Cosenza);
37) Borsatti dott. Pietro: Sacile (Udine);
38) Catalfamo Giovanni: Dalmine (Bergamo);
39) Bartolomei Adelmo: Borgosesia (Vercelli);
40) Ventura dott. Alfredo: Tortorici (Messina);
41) Di Stefano Ruggiero: Lentate sul Seveso (Milano);
42) Caruana Salvatore: Campobello di Licata (Agrigento);
43) Piccitto Arturo: Misterbianco (Catania);
44) Bertino dott. Giuseppe: Palestrina (Roma);
45) Cozzoli Luigi: Polignano a Mare (Bari);
46) Mondino Vittorio: Mottola (Taranto);
47) Cappugi dott. Tito: Ciriè (Torino);
48) Perrugino Giovanni: Ortanova (Foggia);
49) Vitale Francesco: Vimodrone (Milano);
50) Gallo Alberindo: Ferentino (Frosinone);
51) Arnoldi Antonio: Cerea (Verona);
52) Vista Giovanni: Torremaggiore (Foggia);
53) Graziani Mario: Codogno (Milano);
54) Passini Giuseppe: Codroipo (Udine);
55) Franzolin Candido: Campodarsego (Padova);
56) Marzo Nicola: Magnago (Milano);
57) Crisopulli dott. Domenico: Pergola (Pesaro);
58) Mussetti Tranquillo: Stradella (Pavia);
59) D'Andrea Nicandro: Castiglion Fiorentino (Arezzo);

Il segretario comunale capo di 1ª classe Antonio Tafaro, attualmente in aspettativa per motivi di salute, è assegnato alla segreteria del comune di Triggiano (Bari) ove dovrà assumere servizio il 16 luglio 1964.

I prefetti delle Provincie interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4263)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, rende noto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1964, n. 2951, avranno luogo a Roma nei locali del Palazzo degli esami di via Gerolamo Induno n. 2 (aula « C ») alle ore 8,30 dei giorni 16. 17 e 18 giugno 1964.

(4417)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a trenta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, bandito con decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 10 settembre 1963, avranno luogo presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare in Caserta, nei sottonotati giorni:

lunedì 15 giugno 1964: prova di cultura generale;
martedì 16 giugno 1964: prova di cultura professionale.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di ciascuno dei predetti giorni, muniti di prescritti documenti di identificazione.

(4380)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1962

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3780 in data 30 aprile 1963 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1962;

Visti i verbali dela Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 201 del 10 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Bevilacqua Luigi	punti	136,575 su 200
2. Soccio Giuseppe	»	133,500 »
3. Amicarelli Vincenzo	»	125,000 »
4. Fusilli Antonio	»	119,050 »
5. Ridola Emanuele	»	113,250 »
6. Gallo Salvatore	»	107,000 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 11 maggio 1964

Il medico provinciale: RAHELI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5059 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati per un biennio, in via di esperimento, ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno indicato:

1) Bevilacqua Luigi: San Marco in Lamis;
2) Soccio Giuseppe: Monte Sant'Angelo;
3) Amicarelli Vincenzo: Cagnano Varano;
4) Fusilli Antonio: Volturara Appula;
5) Ridola Emanuele: Rignano Garganico;
6) Gallo Salvatore: Roseto Valfortore.

Ai predetti sanitari è assegnato il termine di giorni quindici dalla data del presente decreto, per assumere servizio.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 11 maggio 1964

Il medico provinciale: RAHELI

(4306)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Fusignano e Russi, bandito con decreto n. 3205 del 19 agosto 1963;

Riconosciuto la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Vista l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Fusignano e Russi:

Cenni Paolo . . punti 133,74 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 5 maggio 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2072 di pari data con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Fusignano e Russi, bandito con decreto n. 3205 del 19 agosto 1963;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Paolo Cenni è nominato in via di esperimento per un biennio, ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza e profilassi fra i comuni di Bagnacavallo, Alfonsine, Fusignano e Russi.

Il predetto sanitario dovrà assumere regolare servizio entro e non oltre il 5 giugno 1964 e dovrà prestare, sotto pena di decadenza dalla nomina, la promessa solenne di cui all'art. 38 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 5 maggio 1964

Il medico provinciale: FIORENTINO

(4304)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1964, n. 938, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitari, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pietrini Pallotta Alberto, nato a Genova il 21 settembre 1925, risultato primo idoneo nel concorso di cui alla premessa, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario del comune di Rapallo.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro venti giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 15 maggio 1964

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(4305)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1813 del 18 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1963: 1) Recanati, condotta unica; 2) Appignano, condotta unica; 3) Pioraco-Sefro, condotta consorziale;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà espletare il concorso suddetto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Macerata e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che reca modifiche al regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla presente è composta come segue:

Presidente:

Martissa dott. Armando, vice prefetto vicario di Macerata.

Componenti:

Pojaghi dott. Guido, direttore di sezione della Prefettura di Macerata;

Balducci dott. Mario, veterinario provinciale capo, dirigente l'Ufficio di Ascoli Piceno;

Romanelli prof. dott. Valentino, docente in anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Pedini prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Castellucci dott. Italo, veterinario capo del comune di Macerata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dottor Paolo Mongini, consigliere presso la Prefettura di Macerata.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e della Prefettura.

Macerata, addì 12 maggio 1964

Il veterinario provinciale: MASULLO

(4229)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1286 in data 30 dicembre 1961, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1961;

Visto il successivo decreto n. 249 in data 27 febbraio 1964, con il quale veniva stralciata dall'elenco delle condotte veterinarie messe a concorso la condotta del comune di Morfasso;

Visto il decreto n. 253 del 28 febbraio 1964, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1961

1. Squeri Gianfranco	punti	64,182
2. Braga Giuseppe	»	62,497
3. Ramoni Giacomo	»	61,502
4. Brega Angelo	»	57,786
5. Rossini Enrico	»	54,559
6. Bellandi Adelmo	»	52,522
7. Ferrari Giovanni	»	52,259
8. Segalini Enrico	»	49,189
9. Tosoni Fernando	»	49,000
10. Bianchi Igino	»	48,280
11. Bresciani Bruno	»	47,500
12. Bareggi Eugenio	»	45,055
13. Rosa Ezio, nato il 17 marzo 1930	»	44,500
14. Guglielmetti Pier Luigi, nato il 16 maggio 1932	»	44,500
15. Rigazio Osvaldo	»	43,000
16. Padovani Pier Leandro	»	42,919
17. Santus Luigi	»	42,000
18. Curti Giulio	»	41,500
19. Barbero Remigio	»	41,000
20. Savoldi Armando	»	40,500
21. Ferrari Luigino	»	40,000
22. Mendolicchio Michele	»	39,000
23. Manfredini Pier Giorgio, nato il 15 settembre 1933	»	37,500
24. Ovi Giorgio, nato l'8 ottobre 1933	»	37,500
25. Meloni Gian Luigi	»	36,000
26. Gozzi Sante	»	35,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Piacenza, addì 13 maggio 1964

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 645 con il quale si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia alla data del 30 novembre 1961;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta

Il sottoindicato candidato è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1961 ed è assegnato alla condotta a fianco indicata

Squeri Gianafranco: Farini d'Olmo.

Il sindaco del Comune suindicato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Piacenza, addì 13 maggio 1964

Il veterinario provinciale BENAZZI

(4308)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.